



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. n. 306/A/9300/18/108/29 del 6 dicembre 2018



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

Prot. n. 20379 del 6 dicembre 2018

\* \* \*

**OGGETTO: Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche.  
Precisazioni inerenti al trasporto effettuato da Associazioni o società  
sportive non lucrative.**

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME  
TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA  
VALLE D'AOSTA  
AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE  
LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA  
LORO SEDI



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI  
INFORMATIVI E STATISTICI

LORO SEDI

e, per conoscenza,:

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

## **1. PREAMBOLO**

Di seguito alla circolare congiunta prot. n. 300/A/7812/18/108/29 e n. 16804, del 15 ottobre 2018, e all'esito degli incontri con le Associazioni di categoria del mondo dell'autotrasporto professionale di equidi e con la Federazione, le Associazioni e gli Enti di promozione rappresentativi del mondo sportivo dell'attività equestre, che



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

erano stati invitati, con la predetta ministeriale, a fornire osservazioni e suggerimenti per consentire, in una prima fase, la graduale e omogenea applicazione delle direttive in essa contenute.

Fermi restando i contenuti della predetta circolare per l'attività di controllo di trasporti di cavalli effettuati nell'ambito di un'attività lucrativa ovvero posta in essere da soggetti privati che non operino all'interno del mondo della promozione sportiva non lucrativa, è doverosa una precisazione per i trasporti effettuati da Società (SSD), ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), non lucrative, riconosciute dal CONI, dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva.

Ciò consentirà di meglio indirizzare l'attività di controllo del rispetto della normativa nei confronti dei soggetti che operano al di fuori di tale ambito e dei veicoli utilizzati.

Per facilità di lettura, le predette precisazioni, unitamente ad alcune integrazioni rese necessarie per renderle coerenti con il testo della stessa, sono state inserite all'interno della richiamata direttiva che, integrata con i contenuti sottoindicati, è trasmessa in allegato alla presente (All.1).

L'allegato sostituisce a tutti gli effetti il contenuto della circolare in parola.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE PER IL TRASPORTO EFFETTUATO DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON LUCRATIVE**

Le indicazioni operative dettate per uniformare l'attività di controllo del trasporto di equidi devono essere coerenti alle peculiarità dell'attività non lucrativa svolta dalle predette Associazioni o Società sportive. Infatti, le indicazioni operative fornite con la circolare in premessa, erano state calibrate prevalentemente per attività svolte da soggetti che operano nel settore economico ovvero che, comunque, perseguono fini di lucro.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

La finalità di promozione sportiva svolta dalle predette Associazioni o Società non lucrative, impone, invece, di valutare diversamente l'applicazione della normativa richiamata.

### **3. NORMATIVA BENESSERE ANIMALI**

Come meglio precisato dal Ministero della Salute con la circolare DGSA 000104-P del 6.02.08 il trasporto di cavalli effettuato da Società ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative, per finalità culturali, ludiche, sportive e simili, concretizzandosi in trasporti estranei ad un'attività economica, si ritiene possa porsi "fuori" dal campo di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento (CE), n. 1/2005.

Fermo restando ogni altro mezzo di prova, l'esibizione al momento del controllo della certificazione della finalità sportiva, o comunque non lucrative, sottostante al trasporto, rilasciata dalle Associazioni o Società sportive per tali ipotesi, consente dunque di escludere (in modo immediato e certo), l'applicazione delle norme in materia di tutela del benessere degli animali <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> La Federazione Italiana Sport Equestri, ad esempio, ha rappresentato che le Associazioni o Società ad essa affiliate hanno la possibilità di accedere all'area riservata della piattaforma Fise *on line* per ottenere – attraverso un sistema di generazione di un file formato *pdf* non modificabile datato e certificato – un documento attestante la finalità sportiva dell'intera trasferta e del binomio atleta (cavallo e Cavaliere) da esibire in caso di controllo. Il documento generato contiene l'informazione relativa al *motivo sportivo della trasferta* con l'indicazione precisa dell'impianto sportivo e della data in cui si svolge la competizione. Tali prove documentali, se presenti a bordo, consentiranno di accertare e ritenere il trasporto al di fuori del campo di applicazione del REG 1/2005 sul benessere degli animali.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

#### **4. TRASPORTO IN CONTO PROPRIO SVOLTO DA SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE ONLUS.**

Occorre premettere che, anche per tali trasporti, si applicano le previsioni generali dell'art. 31 della legge n. 298/74 che, a prescindere dalla massa dei veicoli, costituisce riferimento normativo fondamentale per distinguere l'attività di trasporto in conto proprio da quella svolta in conto terzi.

Secondo le indicazioni normative vigenti, dunque, il trasporto effettuato da Enti che svolgono attività in settori diversi dal trasporto professionale e che hanno esigenza di movimentare merci proprie o, comunque, nella loro disponibilità, quale attività complementare ed accessoria, può essere effettuato senza necessità di rispettare le regole e le condizioni richieste per il trasporto in conto terzi solo ove ricorrano congiuntamente tutte le condizioni indicate dallo stesso art. 31 della L. 298/74.

Rispetto all'attività svolta da Associazioni e Società sportive le cui attività principali consistono nell'organizzazione, nella promozione e nella diffusione della pratica sportiva e ludica equestre – la predetta norma trova applicazione per il trasporto, effettuato con veicoli nella disponibilità delle stesse Associazioni o Società sportive, che abbia per oggetto equidi di loro proprietà ovvero di proprietà di soci che li abbiano affidati alla cura delle prime e, per tale motivo, effettivamente presenti (*rectius* perché fisicamente alloggiati) presso le strutture associative o sociali.

Salvo prova contraria, infatti, il trasporto effettuato da questi soggetti non costituisce attività economicamente prevalente, ma rappresenta solo un'attività complementare o accessoria rispetto a quella principale dell'Associazione o Società sportiva ha la disponibilità del mezzo predetto.

Affinché siano rispettate le indicate condizioni, occorre verificare che:

- a) **Il veicolo con il quale è effettuato il trasporto**, immatricolato per conto proprio ovvero in uso proprio ai sensi dell'art. 83 C.d.S, sia, di proprietà della



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

Società o dell'Associazione sportiva ovvero in usufrutto a questo soggetto, oppure acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera (leasing) a vantaggio della stessa Società o Associazione. La disponibilità del veicolo a titolo diverso dalla proprietà, deve risultare dalla sua carta di circolazione. Infatti, per la costituzione dell'usufrutto nonché per i casi di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione con facoltà di compera, l'art. 94 C.d.S, come noto, richiede l'aggiornamento della carta di circolazione.

- b) La **conduzione del mezzo** sia affidata ad un socio o ad un dipendente dell'Associazione o Società sportiva. In occasione del controllo, il conducente deve essere in grado di dimostrare tale condizione attraverso la tessera associativa attestante tale *status*, unitamente a copia di verbale d'assemblea della medesima Associazione o Società sportiva dal quale risulti tale specifica mansione ed il relativo incarico ovvero, se si tratta di dipendente, attraverso copia della documentazione di lavoro (contratto di lavoro, busta paga, ecc). Appare chiaro, infatti, che non è ammesso l'impiego come conducente di collaboratori non dipendenti che non siano soci dell'Associazione o della Società sportiva non lucrativa.
- c) **Il cavallo trasportato** risulti in proprietà dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa ovvero appartenere ad un socio o ad un tesserato delle stesse a condizione, in quest'ultimo ipotesi, che il soggetto lo abbia conferito alla disponibilità effettiva dell'Associazione o Società sportiva in forza di un contratto (es. comodato, deposito) e che il cavallo stesso si trovi "fisicamente" custodito presso un'idonea struttura dell'Associazione o della Società sportiva. Occorre precisare che, per rispettare le regole imposte dalla richiamata disciplina di trasporto in conto proprio, è necessario che l'animale sia stato materialmente trasferito alla cura effettiva dell'Associazione o della Società



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

sportiva, non essendo sufficiente la semplice residenza sportiva presso la stessa. Quest'ultima condizione, infatti, pur avendo valenza per le finalità sportive dell'impiego dell'equide, non rappresenta valido riferimento legittimante dell'attività di trasporto in conto proprio di un animale che non appartenga a chi quel trasporto effettua.

- d) **Il luogo di partenza o di destinazione del trasporto** sia il luogo (stalla, maneggio, ecc) dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa restando escluso dal campo di applicazione del trasporto in conto proprio di cui si parla l'ipotesi in cui, per essere condotto a manifestazioni o competizioni, l'animale sia prelevato presso luogo diverso o presso la residenza o altro luogo nella disponibilità del proprietario dell'animale stesso. In tali casi, infatti, l'attività di trasporto sarebbe funzionale alle sole esigenze del socio e renderebbe manifesta la circostanza che il cavallo, nella realtà dei fatti, non si trova nella materiale disponibilità dell'Associazione o Società sportiva.

Occorre infine specificare, parzialmente innovando le indicazioni generali richiamate in occasione del trasporto di un cavallo detenuto in comodato o in deposito, effettuato da soggetto diverso da Associazioni o Società sportive di cui si parla, che nelle sole ipotesi in cui siano rispettate tutte le predette condizioni, la partecipazione effettiva dell'Associazione o Società sportiva ad un evento compatibile con le finalità e l'interesse perseguiti dalle stesse, rappresenta l'unico elemento da verificare.

Al riguardo infatti si ritiene di condividere l'orientamento secondo cui sia sostanzialmente irrilevante, ai fini del rispetto delle norme indicate, conoscere il soggetto che effettivamente utilizza il cavallo (e cioè se l'equide sia montato da soci dell'Associazione o Società ovvero da soggetti terzi ai quali, secondo le regole sportive, ne sia stato concesso l'utilizzo in gara). E', infatti, prerogativa dell'Associazione o Società sportiva far utilizzare il cavallo anche ad altri soggetti esterni, purché essa stessa partecipi alla manifestazione.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

#### **4.1 DOCUMENTI COMPROVANTI LA REGOLARITÀ DEL TRASPORTO**

Anche sulla base dei suggerimenti forniti dalle Associazioni e Società sportive, si precisa che nell'ambito dell'attività di controllo dei trasporti effettuati dalle Associazioni o Società sportive non lucrative, al fine di provare che l'attività rispetti le cennate condizioni che consentono di qualificarlo come effettuato in conto proprio, possono essere valutati, prioritariamente, anche alcuni documenti aventi rilevanza in ambito sportivo.

In particolare, per provare *l'effettiva disponibilità del cavallo* da parte dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa, al libretto segnaletico del cavallo deve essere associato – in via alternativa rispetto al contratto di comodato registrato o comunque avente data certa, uno dei documenti di seguito indicati:

- a) Modello 4 informatizzato, che riproduce automaticamente le informazioni contenute nella BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica) <sup>(2)</sup>, tra cui il codice di stalla aziendale che viene attribuito dalle Asl al titolare della struttura che ospita il cavallo, e nella BDE (Banca Dati Equidi) <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>;

---

<sup>(2)</sup> La Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale.

<sup>(3)</sup> La Banca dati degli Equidi (BDE), di cui la Legge n. 200 del 1 agosto 2003 che istituisce l'Anagrafe degli Equidi, è una banca dati che permette l'identificazione univoca degli equidi presenti sul territorio nazionale. La BDE costituisce la banca dati di riferimento per il comparto e la fonte informativa primaria a cui devono riferirsi tutti i soggetti interessati per l'applicazione della disposizioni di legge.

<sup>(4)</sup> Il modello 4 informatizzato, acquisendo in automatico i dati presenti nelle banche dati ufficiali, garantisce l'autenticità delle informazioni in esso contenute, georeferenzia il cavallo in una precisa sede, e soddisfa il requisito della data certa.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture*

*e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

- b) Modello 4 non informatizzato, presente nel caso in cui non sia stato possibile ottenere quello informatizzato <sup>(5)</sup>, integrato da copia del registro di carico e scarico aziendale per equidi presenti nella stalla o nel maneggio dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa, dalla quale possa desumersi la presenza dell'animale stesso in quel luogo prima della partenza. In tale ipotesi, sarà necessario esibire anche copia di un contratto di deposito, ancorché non registrato, in forza del quale il cavallo è affidato per la custodia e la cura all'Associazione o Società sportiva non lucrativa, da parte del proprietario socio o tesserato.

In entrambi i casi, tale documentazione, per essere considerata coerente con le finalità proprie del trasporto deve dare evidenza che l'equide è effettivamente detenuto dalle Associazioni o Società sportive da almeno 4 giorni antecedenti al trasporto; invero, tale periodo appare adeguato per escludere la mera occasionalità della detenzione stessa:

Pertanto, i medesimi documenti consentono di provare che il luogo di partenza o di destinazione del trasporto sia effettivamente la stalla o il maneggio dell'Associazione o della Società sportiva.

Ferma restando la documentazione identificativa del cavallo, nei casi sopraindicati, appare necessario che sia provata anche la relazione intercorrente tra l'animale trasportato dall'Associazione o Società sportiva e il proprietario dello stesso e, in particolare, che il proprietario dell'animale sia effettivamente socio dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa che effettua il trasporto, ovvero un loro tesserato. Perciò, allo scopo di velocizzare le verifiche, appare utile che sia richiesto, insieme al

---

<sup>(5)</sup> Il DM Ministero della Salute del 28.6.2016 (GU n. 205 del 2.9.2016), che prevede l'istituzione del modello 4 informatizzato, fa salva la possibilità di compilare il modello 4 in formato cartaceo (di colore bianco) tutte le volte in cui il modello informatico non sia disponibile per mancanza di allineamento dei dati della BDE e della BDN.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

libretto segnaletico del cavallo dell'animale, anche copia della tessera associativa o documento equivalente rilasciata dall'ASD o dalla SSD.

### **5. TRASPORTO SU VEICOLI IMMATRICOLATI AD USO SPECIALE O COME AUTOCARAVAN.**

Gli autoveicoli ad uso speciale e gli autocaravan, come già precisato, non essendo destinati al trasporto di cose, consentono di trasportare unicamente le cose connesse, pertinenti o funzionali alle persone presenti a bordo o alle attrezzature speciali installate.

Pertanto, il trasporto di cavalli effettuato con tali tipologie di veicoli può considerarsi regolare nella misura in cui vengano soddisfatti i requisiti indicati nei paragrafi precedenti.

Trattandosi di trasporto effettuato da Associazioni o Società sportive non lucrative, con veicoli propri, per finalità riconducibili a quelle statutarie, non occorre che a bordo del veicolo viaggi il proprietario del cavallo, in quanto le esigenze di trasporto dell'equide sono funzionali all'attività propria della medesima Associazione o Società.

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Antonio Parente)



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. n. 300/A/7812/18/108/29 del 15 ottobre 2018



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

Prot. n. 16804 del 15 ottobre 2018

\* \* \*

**OGGETTO: Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche.**

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME  
TRENTO - BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA  
VALLE D'AOSTA  
AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE  
LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI  
LORO SEDI



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI  
INFORMATIVI E STATISTICI

LORO SEDI

e, per conoscenza,:

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO  
CESENA

Il trasporto di equidi destinati ad attività competitive o ludiche costituisce un importante settore di attività in cui finalità di promozione, ludiche e sportive si intrecciano in modo rilevante con esigenze di tutela del benessere degli animali e di tutela delle regole del mercato dell'autotrasporto. Con la presente circolare, compendiando la normativa ed i numerosi quesiti pervenuti sulla materia, si intende fornire un indirizzo interpretativo uniforme per gli organi di controllo, allo scopo di meglio orientare l'attività di controllo.

#### **Trasporto di equidi in conto terzi**

Fatte salve le peculiarità del trasporto di cavalli realizzato da parte delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche, non lucrative, riconosciute dal CONI,



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture*

*e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva – che saranno oggetto di specifica trattazione nel seguito – il trasporto di cavalli realizzato da un trasportatore, soggetto che non è proprietario o comunque che non dispone dell'animale, configura, in linea di principio, un trasporto per conto terzi, sottoposto alla disciplina amministrativa della L. 298/74, dei regolamenti comunitari e dei trattati internazionali bilaterali e multilaterali (CEMT), nonché alle regole specifiche a tutela degli animali di cui al Reg. CE 1/2005. Sul tema, nell'ambito dei controlli su strada, appare utile richiamare l'attenzione – ai fini della corretta individuazione della tipologia di trasporto – sulla scrupolosa ed approfondita verifica della documentazione specifica che deve accompagnare il trasporto che pur essendo formalizzata in diversi tipi di modelli documentali denominati comunemente “passaporti”, sono riconducibili alla medesima tipologia. I principali sono: il passaporto UNIRE; il passaporto APA (Anagrafe degli equidi); il passaporto FEI, etc.<sup>(1)</sup>.

Tutti i documenti in questione individuano il nome e numero di microchip del cavallo ed il proprietario dello stesso.

### **Trasporto di equidi in conto proprio.**

Il trasporto di equidi effettuato dal proprietario degli animali o da chi ne ha la completa ed esclusiva disponibilità per comodato d'uso ovvero per effetto di un contratto di fida o mezza fida per soddisfare un proprio bisogno di spostamento dell'animale da un luogo ad un altro, configura un trasporto in conto proprio.

Tale tipologia di trasporto è sottoposto alle disposizioni della L. 298/74; qualora sia impiegato un autocarro di massa complessiva superiore a 6 t, è altresì necessaria la licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio. In particolare, la L.

<sup>(1)</sup> UNIRE: Unione Nazionale Incremento Razze Equine

APA: Associazione provinciale Allevatori

FEI: Federation Equestre Internationale, di cui fa parte la FISE: Federazione Italiana Sport Equestri



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture*

*e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

298/74, all'art. 31, considera in conto proprio il trasporto effettuato in presenza delle seguenti concorrenti condizioni:

- a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera;
- b) per essi sia stata rilasciata licenza di trasporto in conto proprio riferita al veicolo o complesso veicolare espressamente indicato nel titolo autorizzativo;
- c) i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
- d) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale del titolare di licenza;
- e) gli animali trasportati appartengano alle stesse persone ovvero siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Ai fini della verifica della regolarità di un trasporto effettuato in conto proprio, fatto salvo quanto indicato nei paragrafi dedicati alle Società o Associazioni sportive, occorre che l'animale trasportato sia di proprietà di chi effettua il trasporto ovvero sia comunque nella sua disponibilità per effetto di uno dei contratti di cui al punto e) sopraindicato.

Atteso che i cavalli sono beni mobili – astrattamente assimilabili ai beni mobili registrati quanto ad identificazione, che viene certificata da specifica documentazione che contiene i dati relativi a chi è riconosciuto proprietario <sup>(2)</sup> – appare necessario che

<sup>(2)</sup> I cavalli sono iscritti nell'Anagrafe equidi che ha lo scopo di rilevare il numero degli equidi presenti stabilmente sul territorio nazionale e conoscere dove sono, da dove provengono e a chi appartengono. A seguito della L. 200/03, del D.M. 5 Maggio 2006, e del successivo D.M. 29 Dicembre 2009, tutti gli equidi residenti in Italia devono essere identificati ed iscritti nell'Anagrafe Equina.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

i contratti di comodato, fida o mezza fida o qualsiasi altro contratto da cui discenda la disponibilità pro-tempore dell'animale abbia forma scritta e sia registrato, ovvero riporti almeno data certa <sup>(3)</sup>.

Ciò anche allo scopo di consentire agli organi preposti ai controlli la verifica puntuale degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi al trasferimento della disponibilità dell'animale ed evitare che il contratto esibito, non avendo data certa, non permetta la completa identificazione della volontà del proprietario dell'animale di trasferirne temporaneamente la detenzione, con l'assunzione da parte del detentore delle relative responsabilità civili, amministrative e penali che discendono da tale operazione.

Del resto, chi ha la disponibilità dell'animale, in caso di controllo, deve dimostrare di rispettare le forme contrattuali sopra indicate per dimostrare la legittimità del titolo in forza del quale ne ha la detenzione <sup>(4)</sup>. In questo contesto, un contratto di comodato dell'animale o un altro contratto di disponibilità dello stesso, può essere effettivamente indicativo di un titolo qualificante la reale disponibilità e cura dell'equide da parte del soggetto che li trasporta solo quando è inquadrato nell'ambito di un rapporto stabile nel tempo e non, invece, esaurisce la sua finalità esclusivamente ai fini del mero e solo trasporto quale giustificativo documentale del trasporto stesso da esibire in caso di eventuali controlli stradali con l'evidente scopo di eludere le norme sul trasporto in conto terzi <sup>(5)</sup>.

<sup>(3)</sup> Hanno data certa gli atti pubblici o quelli registrati, rispettivamente dalla data di sottoscrizione ovvero da quella di registrazione. La data certa può essere costituita anche dalla marcatura temporale della firma digitale, per gli atti sottoscritti in forma digitale, ovvero della PEC per quelli spediti con tale strumento il cui gestore certifica la data di spedizione. La data certa, inoltre, può risultare dalla timbratura o da etichette utilizzate dal gestore di servizio postale universale per la spedizione di pieghi raccomandati (purché apposti sul documento e non sulla busta che lo contiene).

<sup>(4)</sup> Se si tratta di beni mobili, il comodato è un atto che va registrato solo in caso di uso e sottoposto a tassazione in misura fissa (Ag. Entrate, risoluzioni nr. 71/E del 25/5/2006 e n. 14/E del 6/2/2001).

<sup>(5)</sup> Si ritiene, infatti, che affinché si rientri nell'ambito del trasporto in conto proprio, il comodato dell'equide ovvero ogni altro simile contratto con cui viene trasferita a chi lo trasporta la disponibilità dell'animale, ricorrendone gli altri presupposti, debba essere documentato in modo tale da dimostrare che, ancora prima del trasporto, esso stesso sia la fonte negoziale che disciplina i rapporti tra colui che detiene l'equide ed il proprietario dell'animale. Al



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture*

*e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

Ad eccezione dell'ipotesi in cui il cavallo venga conferito nella disponibilità di una Società o Associazione sportiva che lo detiene e lo trasporta per le finalità statutarie proprie, in tutti gli altri casi, affinché possa configurarsi un trasporto in conto proprio non è sufficiente che l'animale sia detenuto da chi trasporta per comodato, locazione, deposito, mandato di vendita, ecc., ma è indispensabile che il cavallo sia trasportato per soddisfare esigenze o interessi di chi lo trasporta e non esclusivamente del proprietario o di un soggetto diverso.

In particolare, i contratti di affidamento dell'animale più comuni nel settore, i contratti di fida, mezza fida o comodato del cavallo, presuppongono che l'animale che ne è oggetto sia trasportato per essere utilizzato effettivamente ed esclusivamente dai beneficiari dei contratti stessi (affidatario o comodatario) che effettuano il trasporto con propri veicoli e non dal proprietario dell'animale.

Infatti, se il cavallo è stato affidato alla cura di un soggetto che, con un mezzo nella propria disponibilità, ne effettua il trasporto da un luogo ad un altro, il trasporto stesso può ritenersi in conto proprio solo qualora sia destinato a soddisfare in modo esclusivo un bisogno o un interesse dell'affidatario o del comodatario che ha la disponibilità del mezzo e non anche per un'esigenza o interesse del proprietario dell'animale o di un altro soggetto presente nel luogo di destinazione <sup>(6)</sup>.

---

contrario, un contratto di comodato ovvero un altro contratto sopraindicato che è stato stipulato solo in occasione ed in funzione del trasporto, con lo scopo di consentire al proprietario stesso il successivo utilizzo dell'equide una volta che esso è stato trasportato, può configurare un mero artificio giuridico diretto ad aggirare la normativa vigente in materia di trasporto in conto terzi, riconducendo il contratto stipulato nell'alveo della fattispecie del contratto in frode alla legge, dunque con causa illecita ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1344 CC.

<sup>(6)</sup> A titolo meramente esemplificativo, può considerarsi, ad esempio, che la scuderia che esercita attività di pensionamento di cavalli, assimilabile al contratto di deposito, con proprio mezzo condotto da un dipendente può prelevare il cavallo presso il proprietario per portarlo nei propri box e viceversa ma non può certamente effettuare un trasporto su richiesta del proprietario presso un campo di gara o per una manifestazione a cui partecipa il proprietario o un'altra persona. Infatti, un trasporto di questo tipo, sarebbe compiuto per finalità estranee al titolo che giustifica la relazione tra gestore del deposito ed animale, trovando applicazione in questo caso la normativa del trasporto conto terzi, in quanto rispondente ad una finalità di soggetti terzi. Parimenti chi allena un cavallo per conto



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture*

*e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

Appare di tutta evidenza che, se il trasporto è effettuato dal comodatario ma il cavallo è utilizzato dal proprietario o da un'altra persona, è legittimo ipotizzare in realtà, che il trasporto effettuato in conto proprio dal comodatario possa mascherare un trasporto in conto terzi realizzato con l'accordo del proprietario del cavallo trasportato allo scopo di eludere le norme in materia, più restrittive rispetto a quelle del trasporto in conto proprio.

Qualora, invece, il trasporto dei cavalli avvenga con un veicolo immatricolato per uso speciale ovvero come autocaravan, non è sottoposto alla disciplina della L. 298/74. Tuttavia, in ragione di tale esclusione, i presupposti per potersi effettuare un trasporto in conformità alle norme di immatricolazione sono più rigorosi e stringenti. Infatti, i veicoli immatricolati come autocaravan hanno come finalità il trasporto e l'alloggio delle persone ed il trasporto di cose o, come nel caso specifico di animali, può essere legittimo solo in quanto l'animale è al seguito della persona stessa e serve per soddisfare esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate.

Anche rispetto a tale tipologia di trasporto, l'animale, perciò deve essere di proprietà del conducente o di una persona presente a bordo. Qualora il cavallo sia nella completa disponibilità di uno di tali soggetti per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida, valgono le considerazioni soprarichiamate circa la necessità di forma del contratto e di effettiva utilizzazione dell'animale.

Analoghe considerazioni valgono per il trasporto in conto proprio effettuato con un veicolo immatricolato per uso speciale. Tale tipologia di veicoli, infatti, definita dall'art. 54 CDS è costituita da *"veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi*

---

del proprietario può certamente andare a prenderlo presso lo stesso, configurando certamente un trasporto conto proprio ma non può trasportarlo presso altri luoghi perché, in tal modo, darebbe origine ad un trasporto conto terzi.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

*col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse."*

Gli autoveicoli per uso speciale, perciò, sono una particolare categoria di autoveicoli il cui scopo prevalente è la movimentazione di attrezzature costituenti la loro stessa carrozzeria. La movimentazione di persone, animali o di cose è dunque limitata e rigorosamente strumentale rispetto a tale finalità.

Per tale ragione, in virtù del fatto che questi veicoli sono esenti dalla normativa in materia di autotrasporto di cui alla L. 298/74 e non devono avere neanche il dispositivo di controllo della durata della guida, il trasporto di animali può ritenersi lecito solo nella misura in cui gli stessi appartengano alle persone che li possiedono.

Anche per tale tipologia di trasporto appare ammissibile che l'animale non appartenga al proprietario del veicolo ma sia comunque nella sua piena ed esclusiva disponibilità per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida a condizione che l'utilizzazione dell'animale sia effettivamente realizzata solo dal beneficiario dei contratti stessi. Il contratto, per le medesime considerazioni sopra esposte, deve essere registrato o avere almeno data certa.

Le peculiarità che connotano l'affidamento e la disponibilità dell'animale in capo alle Società o Associazioni sportive non lucrative, consentono di ritenere legittimo il trasporto del cavallo conferito nella loro disponibilità anche in assenza del proprietario a bordo del veicolo, secondo quanto indicato infra.

#### **Applicazione delle norme del Reg. UE n. 1/2005 ai trasporti in conto proprio**

Il trasporto in conto proprio, nelle forme sopraindicate, è escluso dall'ambito di applicazione dalle regole imposte dal Reg. UE n. 1/2005 sul benessere degli animali durante il trasporto solo quando è effettuato al di fuori di qualsiasi finalità economica.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture*

*e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

Infatti, salvo quanto indicato al successivo punto relativamente al trasporto di cortesia, ovvero per le ipotesi di trasporto effettuato da Società e Associazioni Sportive non lucrative, quando il trasporto sia inquadrabile, anche quale prestazione meramente accessoria di un diverso contratto (es. deposito per la cura del cavallo, comodato, ecc.), essendo comunque configurabile un'attività economica, le disposizioni del Regolamento UE citato trovano certamente applicazione.

La mera ricorrenza di finalità ludiche o sportive dell'utilizzo dell'animale non può essere soltanto per se stessa sintomatica di un'assenza di lucro, dovendosi, invece, valutare, caso per caso, se essa non sia inquadrabile, in modo diretto o indiretto, nell'ambito di un'attività economica ovvero se sia assolutamente al di fuori di una logica di contemperamento costi/ricavi che caratterizza ogni attività economica.

Pertanto, ad esempio, il trasporto di un cavallo in conto proprio effettuato da un maneggio che, a titolo oneroso, ha in custodia l'animale per finalità diverse da cure mediche veterinarie, configurando attività accessoria rispetto al contratto di deposito dell'animale stesso, non può essere considerata attività priva di valenza economica e, quindi, è sempre sottoposta alle disposizioni del Reg. UE n. 1/2005.

Di converso, come meglio precisato dal Ministero della Salute con la circolare DGSA 000104-P del 6.02.08 – che si allega per pronta consultazione (All.1) – il trasporto di cavalli effettuato da Società ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative, per finalità culturali, ludiche, sportive e simili, concretizzandosi in trasporti estranei ad un'attività economica, si ritiene possa porsi “fuori” dal campo di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento (CE), n. 1/2005.

Fermo restando ogni altro mezzo di prova, l'esibizione al momento del controllo della certificazione della finalità sportiva, o comunque non lucrativa, sottostante al trasporto, rilasciata dalle Associazioni o Società sportive per tali ipotesi, consente



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

dunque di escludere (in modo immediato e certo), l'applicazione delle norme in materia di tutela del benessere degli animali <sup>(7)</sup>.

### **Attività di controllo dei trasporti in conto proprio**

Allo scopo di effettuare un controllo più accurato dell'effettiva modalità di trasporto, per valutare se realmente il comodato dell'animale risponda all'effettiva volontà delle parti ovvero se assolva solo a diverse finalità – dissimulando diversi atti negoziali come sopra indicato – si richiama l'attenzione sull'esigenza di una concreta verifica anche dopo che il trasporto sia stato eseguito. Qualora il trasporto sia effettuato verso luoghi in cui si svolgono manifestazioni ippiche, la prova dell'utilizzo effettivo del cavallo può essere acquisita attraverso le risultanze dell'evento fornite dalle Federazioni, Associazioni di categoria o Enti organizzatori, verificando chi effettivamente ha utilizzato il cavallo <sup>(8)</sup>.

### **Trasporto di cortesia senza fini di lucro**

L'art. 30 della legge 298 del 1974 esclude dal proprio ambito di applicazione alla lettera g) *“le autovetture e le motocarrozze destinate ad uso privato per trasporto*

---

<sup>(7)</sup> La Federazione Italiana Sport Equestri, ad esempio, ha rappresentato che le Associazioni o Società ad essa affiliate hanno la possibilità di accedere all'area riservata della piattaforma Fise *on line* per ottenere – attraverso un sistema di generazione di un file formato *pdf* non modificabile datato e certificato – un documento attestante la finalità sportiva dell'intera trasferta e del binomio atleta (cavallo e Cavaliere) da esibire in caso di controllo. Il documento generato contiene l'informazione relativa al *motivo sportivo della trasferta* con l'indicazione precisa dell'impianto sportivo e della data in cui si svolge la competizione. Tali prove documentali, se presenti a bordo, consentiranno di accertare e ritenere il trasporto al di fuori del campo di applicazione del REG 1/2005 sul benessere degli animali.

<sup>(8)</sup> Così, ad esempio, appare evidente che il trasporto non possa configurarsi in conto proprio qualora una gara sia stata svolta direttamente dal proprietario con l'equide trasportato e non da chi ha eseguito il trasporto che, al momento del controllo precedente alla manifestazione, si era dichiarato titolare di una situazione soggettiva di piena disponibilità dell'animale in forza di un contratto di comodato.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

*di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario”.*

Così, se un soggetto privato, senza finalità di lucro, trasporta con un rimorchio debitamente omologato per trasporto animali agganciato ad un proprio autoveicolo, un animale di sua proprietà o che è di proprietà di un amico o familiare, presente durante il trasporto si resta fuori del campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto.

Parimenti, il privato che trasporta occasionalmente il proprio cavallo con un rimorchio omologato, non risulta sottoposto neanche alle norme in materia di trasporto di animali di cui al Reg. UE n. 1/2005. Su tale ambito di completa esenzione si è, peraltro, pronunciato anche il Ministero della Salute precisando che: *“l'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale.”*<sup>(9)</sup>

Appare evidente, tuttavia, che l'assenza di connotazione commerciale di cui si parla e che legittima la completa esclusione del trasporto dalla normativa in materia di autotrasporto di cui alla L. 298/74 e da quella relativa al trasporto degli animali vivi di cui al Reg. UE n. 1/2005, si può riscontrare soltanto quando il trasporto non solo non è direttamente oggetto di corrispettivo ma neanche costituisce prestazione accessoria di un contratto di deposito ovvero di un diverso contratto, stipulato a titolo oneroso, per la complessiva cura dell'animale trasportato.

Perciò, non può essere richiamata la predetta esenzione nel caso in cui il trasporto avvenga a cura di un'impresa di addestramento cavalli o incaricata dal proprietario della sua cura non facente parte di un'Associazione o Società sportiva non lucrativa.

<sup>(9)</sup> V. Circolare del Ministero della Salute, Dipartimento per La Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Animali - Direzione Generale Della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Uff. Vi Benessere Animale, Prot. n. m001014-P-06/02/2008 del 6.2.2008.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

In tali ipotesi, infatti, deve essere ipotizzato un trasporto in conto proprio di cui all'art. 31 della L. 298/74, ove ne ricorrano le condizioni, ovvero un trasporto in conto terzi, sottoposto alla disciplina della predetta L. 298/74 e del Reg. UE 1/2005.

### **TRASPORTO IN CONTO PROPRIO SVOLTO DA SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE ONLUS.**

Occorre premettere che, anche per tali trasporti, si applicano le previsioni generali dell'art. 31 della legge n. 298/74 che, a prescindere dalla massa dei veicoli, costituisce riferimento normativo fondamentale per distinguere l'attività di trasporto in conto proprio da quella svolta in conto terzi.

Secondo le indicazioni normative vigenti, dunque, il trasporto effettuato da Enti che svolgono attività in settori diversi dal trasporto professionale e che hanno esigenza di movimentare merci proprie o, comunque, nella loro disponibilità, quale attività complementare ed accessoria, può essere effettuato senza necessità di rispettare le regole e le condizioni richieste per il trasporto in conto terzi solo ove ricorrano congiuntamente tutte le condizioni indicate dallo stesso art. 31 della L. 298/74.

Rispetto all'attività svolta da Associazioni e Società sportive le cui attività principali consistono nell'organizzazione, nella promozione e nella diffusione della pratica sportiva e ludica equestre – la predetta norma trova applicazione per il trasporto, effettuato con veicoli nella disponibilità delle stesse Associazioni o Società sportive, che abbia per oggetto equidi di loro proprietà ovvero di proprietà di soci che li abbiano affidati alla cura delle prime e, per tale motivo, effettivamente presenti (*rectius* perché fisicamente alloggiati) presso le strutture associative o sociali.

Salvo prova contraria, infatti, il trasporto effettuato da questi soggetti non costituisce attività economicamente prevalente, ma rappresenta solo un'attività complementare o



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture*

*e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

accessoria rispetto a quella principale dell'Associazione o Società sportiva ha la disponibilità del mezzo predetto.

Affinché siano rispettate le indicate condizioni, occorre verificare che:

- a) **Il veicolo con il quale è effettuato il trasporto**, immatricolato per conto proprio ovvero in uso proprio ai sensi dell'art. 83 C.d.S, sia, di proprietà della Società o dell'Associazione sportiva ovvero in usufrutto a questo soggetto, oppure acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera (leasing) a vantaggio della stessa Società o Associazione. La disponibilità del veicolo a titolo diverso dalla proprietà, deve risultare dalla sua carta di circolazione. Infatti, per la costituzione dell'usufrutto nonché per i casi di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione con facoltà di compera, l'art. 94 C.d.S, come noto, richiede l'aggiornamento della carta di circolazione.
- b) La **conduzione del mezzo** sia affidata ad un socio o ad un dipendente dell'Associazione o Società sportiva. In occasione del controllo, il conducente deve essere in grado di dimostrare tale condizione attraverso la tessera associativa attestante tale *status*, unitamente a copia di verbale d'assemblea della medesima Associazione o Società sportiva dal quale risulti tale specifica mansione ed il relativo incarico ovvero, se si tratta di dipendente, attraverso copia della documentazione di lavoro (contratto di lavoro, busta paga, ecc). Appare chiaro, infatti, che non è ammesso l'impiego come conducente di collaboratori non dipendenti che non siano soci dell' Associazione o della Società sportiva non lucrativa.
- c) **Il cavallo trasportato** risulti in proprietà dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa ovvero appartenere ad un socio o ad un tesserato delle stesse a condizione, in quest'ultimo ipotesi, che il soggetto lo abbia conferito alla



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

disponibilità effettiva dell'Associazione o Società sportiva in forza di un contratto (es. comodato, deposito) e che il cavallo stesso si trovi "fisicamente" custodito presso un'idonea struttura dell'Associazione o della Società sportiva. Occorre precisare che, per rispettare le regole imposte dalla richiamata disciplina di trasporto in conto proprio, è necessario che l'animale sia stato materialmente trasferito alla cura effettiva dell'Associazione o della Società sportiva, non essendo sufficiente la semplice residenza sportiva presso la stessa. Quest'ultima condizione, infatti, pur avendo valenza per le finalità sportive dell'impiego dell'equide, non rappresenta valido riferimento legittimante dell'attività di trasporto in conto proprio di un animale che non appartenga a chi quel trasporto effettua.

- d) **Il luogo di partenza o di destinazione del trasporto** sia il luogo (stalla, maneggio, ecc) dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa restando escluso dal campo di applicazione del trasporto in conto proprio di cui si parla l'ipotesi in cui, per essere condotto a manifestazioni o competizioni, l'animale sia prelevato presso luogo diverso o presso la residenza o altro luogo nella disponibilità del proprietario dell'animale stesso. In tali casi, infatti, l'attività di trasporto sarebbe funzionale alle sole esigenze del socio e renderebbe manifesta la circostanza che il cavallo, nella realtà dei fatti, non si trova nella materiale disponibilità dell'Associazione o Società sportiva.

Occorre infine specificare, parzialmente innovando le indicazioni generali richiamate in occasione del trasporto di un cavallo detenuto in comodato o in deposito, effettuato da soggetto diverso da Associazioni o Società sportive di cui si parla, che nelle sole ipotesi in cui siano rispettate tutte le predette condizioni, la partecipazione effettiva dell'Associazione o Società sportiva ad un evento compatibile con le finalità e l'interesse perseguiti dalle stesse, rappresenta l'unico elemento da verificare.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

Al riguardo infatti si ritiene di condividere l'orientamento secondo cui sia sostanzialmente irrilevante, ai fini del rispetto delle norme indicate, conoscere il soggetto che effettivamente utilizza il cavallo (e cioè se l'equide sia montato da soci dell'Associazione o Società ovvero da soggetti terzi ai quali, secondo le regole sportive, ne sia stato concesso l'utilizzo in gara). E', infatti, prerogativa dell'Associazione o Società sportiva far utilizzare il cavallo anche ad altri soggetti esterni, purché essa stessa partecipi alla manifestazione.

## **DOCUMENTI COMPROVANTI LA REGOLARITÀ DEL TRASPORTO**

Anche sulla base dei suggerimenti forniti dalle Associazioni e Società sportive, si precisa che nell'ambito dell'attività di controllo dei trasporti effettuati dalle Associazioni o Società sportive non lucrative, al fine di provare che l'attività rispetti le cennate condizioni che consentono di qualificarlo come effettuato in conto proprio, possono essere valutati, prioritariamente, anche alcuni documenti aventi rilevanza in ambito sportivo.

In particolare, per provare *l'effettiva disponibilità del cavallo* da parte dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa, al libretto segnaletico del cavallo deve essere associato – in via alternativa rispetto al contratto di comodato registrato o comunque avente data certa, uno dei documenti di seguito indicati:

- a) Modello 4 informatizzato (All.2), che riproduce automaticamente le informazioni contenute nella BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica) <sup>(10)</sup>, tra cui il codice di stalla aziendale che viene attribuito dalle

<sup>(10)</sup> La Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootechnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootechnico nazionale.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

Asl al titolare della struttura che ospita il cavallo, e nella BDE (Banca Dati Equidi) <sup>(11)</sup> <sup>(12)</sup>;

- b) Modello 4 non informatizzato, presente nel caso in cui non sia stato possibile ottenere quello informatizzato <sup>(13)</sup>, integrato da copia del registro di carico e scarico aziendale per equidi presenti nella stalla o nel maneggio dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa, dalla quale possa desumersi la presenza dell'animale stesso in quel luogo prima della partenza. In tale ipotesi, sarà necessario esibire anche copia di un contratto di deposito, ancorché non registrato, in forza del quale il cavallo è affidato per la custodia e la cura all'Associazione o Società sportiva non lucrativa, da parte del proprietario socio o tesserato.

In entrambi i casi, tale documentazione, per essere considerata coerente con le finalità proprie del trasporto deve dare evidenza che l'equide è effettivamente detenuto dalle Associazioni o Società sportive da almeno 4 giorni antecedenti al trasporto; invero, tale periodo appare adeguato per escludere la mera occasionalità della detenzione stessa:

---

<sup>(11)</sup> La Banca dati degli Equidi (BDE), di cui la Legge n. 200 del 1 agosto 2003 che istituisce l'Anagrafe degli Equidi, è una banca dati che permette l'identificazione univoca degli equidi presenti sul territorio nazionale. La BDE costituisce la banca dati di riferimento per il comparto e la fonte informativa primaria a cui devono riferirsi tutti i soggetti interessati per l'applicazione delle disposizioni di legge.

<sup>(12)</sup> Il modello 4 informatizzato, acquisendo in automatico i dati presenti nelle banche dati ufficiali, garantisce l'autenticità delle informazioni in esso contenute, georeferenzia il cavallo in una precisa sede, e soddisfa il requisito della data certa.

<sup>(13)</sup> Il DM Ministero della Salute del 28.6.2016 (GU n. 205 del 2.9.2016), che prevede l'istituzione del modello 4 informatizzato, fa salva la possibilità di compilare il modello 4 in formato cartaceo (di colore bianco) tutte le volte in cui il modello informatico non sia disponibile per mancanza di allineamento dei dati della BDE e della BDN.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

Peraltro, i medesimi documenti consentono di provare che il luogo di partenza o di destinazione del trasporto sia effettivamente la stalla o il maneggio dell'Associazione o della Società sportiva.

Ferma restando la documentazione identificativa del cavallo, nei casi sopraindicati, appare necessario che sia provata anche la relazione intercorrente tra l'animale trasportato dall'Associazione o Società sportiva e il proprietario dello stesso e, in particolare, che il proprietario dell'animale sia effettivamente socio dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa che effettua il trasporto, ovvero un loro tesserato. Perciò, allo scopo di velocizzare le verifiche, appare utile che sia richiesto, insieme al libretto segnaletico del cavallo dell'animale, anche copia della tessera associativa o documento equivalente rilasciata dall'ASD o dalla SSD.

### **TRASPORTO SU VEICOLI IMMATRICOLATI AD USO SPECIALE O COME AUTOCARAVAN.**

Gli autoveicoli ad uso speciale e gli autocaravan, come già precisato, non essendo destinati al trasporto di cose, consentono di trasportare unicamente le cose connesse, pertinenti o funzionali alle persone presenti a bordo o alle attrezzature speciali installate.

Pertanto, il trasporto di cavalli effettuato con tali tipologie di veicoli può considerarsi regolare nella misura in cui vengano soddisfatti i requisiti indicati nei paragrafi precedenti.

Trattandosi di trasporto effettuato da Associazioni o Società sportive non lucrative, con veicoli propri, per finalità riconducibili a quelle statutarie, non occorre che a bordo del veicolo viaggi il proprietario del cavallo, in quanto le esigenze di trasporto dell'equide sono funzionali all'attività propria della medesima Associazione o Società.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

\* \* \*

\*\*\*

Nello spirito di collaborazione tra istituzioni e per il miglioramento ed affinamento delle indicazioni operative, per il quale si fa riserva di ulteriore valutazione, allo scopo di considerare anche eventuali particolari casistiche presenti sul territorio, si sarà grati se entro il 1 marzo 2019 codesti Uffici vorranno far pervenire a queste Direzioni eventuali problematiche ed osservazioni rilevate sul territorio nella prima fase di applicazione delle presenti indicazioni operative.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Stella*

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Antonio Parente)  
*Antonio Parente*

*[Handwritten signature]*



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,  
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEL FARMACO VETERINARIO  
UFF. VI BENESSERE ANIMALE

N. DGSAVV - P

Risposta al Foglio del

N.

Ministero della Salute  
0001014-P-08/02/2008  
DGSV



AU 2

Roma

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI  
VIALE TIZIANO, 74  
00196 ROMA  
FAX 06.3233772

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE  
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO  
SERVIZI VETERINARI

UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI  
COMUNITARI (UVAC)

COMANDO CARABINIERI  
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA  
SICUREZZA

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

CORPO FORESTALE DELLO STATO

MINISTERO DEI TRASPORTI

CENTRO DI RIFERENZA NAZIONALE SUL  
BENESSERE ANIMALE

PROVI

SIV e MP

ANMVI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

CONFAGRICOLTURA

CONF COLTIVATORI DIRETTI

CIA

ASSOCARNI

UNICEB

ASSICA

COMOS

ASSO.TRA.BE.

CONFTRASPORTO

CIM

LAV

ANIMALISTI ITALIANI

ENPA

LIDA

ANTRAC

LORO INDIRIZZI

**Oggetto: Trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive. Chiarimenti in merito al campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005.**

In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla nota prot. DGVA/X/4646 - P/1.8.d.m/3 del 5 febbraio 2007 concernente il trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti al fine di una corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Il suddetto Regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica, come sancito all'art. 1, punto 5; tuttavia la definizione di "finalità economica", fornita dal Regolamento stesso, lascia spazio ad una interpretazione piuttosto ampia, tanto che risulta difficile individuare l'applicazione di tale aspetto nelle diverse circostanze pratiche che si potrebbero verificare nel trasporto di equidi per finalità sportive.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che il trasporto in conto proprio di equidi con veicolo di proprietà, del proprio animale ove privo di connotazione commerciale, quale ad esempio il trasferimento di cavalli tra maneggi, il trasporto del proprio animale per una gara, le movimentazioni per attività culturali, ludiche, sportive ecc., non rientri nell'ambito di applicazione del regolamento in oggetto.

Tale orientamento è condiviso con le Autorità sanitarie delle Regioni e Province autonome con le quali è stato elaborato un documento esplicativo in via di formalizzazione presso la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome.

Si reputa altresì necessario ribadire, come già affermato nella sopra citata nota del 5 febbraio 2007, che l'obiettivo principale del legislatore rimane la protezione degli animali durante il trasporto e per tale motivo è auspicabile che anche coloro che trasportano equidi ad uso privato per finalità sportive, siano a conoscenza e rispettino le disposizioni di carattere generale previste dal Regolamento 1/2005.

Si ravvisa quindi l'opportunità che la FISE continui a svolgere per i propri iscritti un'attività di formazione in materia di benessere degli equidi durante il trasporto, sulla base dei programmi indicati nel Decreto del Ministero della salute n. 01 CAT/2005.

Tuttavia si sottolinea che lo svolgimento di tali corsi di formazione non ha carattere di obbligatorietà, così come non sussiste l'obbligo di "certificazione di idoneità" ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Regolamento in questione, per il trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive avente carattere non economico, come sopra indicato.

Il Ministero della salute, tenendo conto delle esigenze rappresentate dalla FISE, quale ente riconosciuto dallo Stato preposto a disciplinare l'attività equestre in Italia, provvederà, in accordo con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ad individuare adeguate soluzioni relativamente alla tutela del cavallo sportivo durante il trasporto in conto proprio.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*Carla Fr.*

*2. 10/11*






Allegato - Identificazione degli animali movimentati

**ELENCO CAPI EQUIDI MOVIMENTATI**

TOTALE CAPI CAVALLI MOVIMENTATI: 1

Num.	Codice Elettronico	Nome Passaporto	Data di nascita	Sesso	Razza	Specie	Data Ingresso	Proprietario
1				M		Cavalli	11/06/10	

Annotare eventuali modifiche riguardanti l'elenco degli animali movimentati riscontrate al momento della partenza.  
 Tali modifiche dovranno essere registrate in Banca Dati Nazionale non appena possibile.

Il Detentore

Il Trasportatore